

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)

del 31 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 1, 10 capoverso 4 e 14 della legge del 19 dicembre 2008¹ sul trasporto di merci;

visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.

² Essa si applica:

- a. alle persone fisiche e giuridiche che producono, trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano, scaricano o ricevono merci pericolose;
- b. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose;
- c. ai gestori di infrastrutture ferroviarie e impianti di trasporto a fune.

Art. 2 Rapporto con l'ordinanza sugli addetti alla sicurezza

Alle persone fisiche e giuridiche che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose si applicano anche le disposizioni contenute nell'ordinanza del 15 giugno 2001³ sugli addetti alla sicurezza.

RS 742.412

¹ RS 742.41

² RS 172.010

³ RS 741.622

Art. 3 Diritto internazionale

¹ Al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune si applica, anche nel traffico nazionale, il regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980⁴ relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 1999⁵.

² La versione del RID attualmente in vigore è indicata nell'allegato 1.

Art. 4 Autorità competenti

Le autorità competenti ai sensi del RID sono:

- a. l'Ispektorato federale della sicurezza nucleare per l'approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose;
- b. l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) o un servizio designato da quest'ultimo per tutti gli altri casi.

Art. 5 Eccezioni e deroghe

¹ Le eccezioni e le deroghe al RID e le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali sono disciplinate nell'allegato 2.1 per le ferrovie e nell'allegato 2.2 per gli impianti di trasporto a fune.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli allegati 2.1 e 2.2 alle nuove condizioni.

³ L'UFT può convenire deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 RID con le autorità competenti di altri Stati contraenti il RID.

⁴ In singoli casi l'UFT può ammettere eccezioni alla presente ordinanza, a condizione che ne siano salvaguardate le finalità.

⁵ Per chiedere eccezioni o deroghe alle prescrizioni riguardanti la classificazione delle merci pericolose secondo la parte 2 RID, insieme alla domanda il richiedente deve presentare un rapporto di perizia. Tale rapporto deve essere redatto da periti in possesso dei requisiti indicati nell'allegato 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012⁶ sui mezzi di contenimento per merci pericolose.

Art. 6 Modifiche del RID

¹ L'UFT decide se approvare le eventuali modifiche apportate al RID.

² Il DATEC adegua l'allegato 1 alle modifiche del RID.

⁴ RS 0.742.403.1

⁵ RS 0.742.403.12

⁶ RS 930.111.4

Art. 7 Obbligo d'informare

Le persone che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza devono fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza e consentire a detta autorità l'accesso all'azienda per i necessari sopralluoghi.

Art. 8 Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. affida al trasporto o trasporta merci pericolose che, secondo l'allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 2 o 4 RID, non è consentito trasportare;
- b. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo l'allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo i capitoli 7.1–7.4 RID;
- c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 RID;
- d. affida al trasporto merci pericolose senza informare il vettore circa il loro stato, la loro natura e la loro classificazione.

Art. 9 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. imballa, riempie, carica o scarica merci pericolose senza aver osservato gli obblighi di cui al capitolo 1.4 o 1.7 RID; la stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell'adempimento di tali obblighi;
- b. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all'ambiente;
- c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di notifica di cui alla sezione 1.8.5 RID.

Art. 10 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. trasporta o affida al trasporto merci pericolose con una cisterna non rispondente alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l'equipaggiamento secondo l'allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 4, la parte 6 o il capitolo 1.6 RID, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;

- b. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica o di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 o alla sezione 1.8.5 RID;
- c. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all'identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa secondo l'allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 5 RID.

Art. 11 Esecuzione

L'UFT esegue la presente ordinanza.

Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 3.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 3 cpv. 2)

Versione applicabile del RID

Si applicano le prescrizioni dell'edizione 2013 del RID⁷.

⁷ Il RID (appendice C alla Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS **0.742.403.12**) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Estratti dell'allegato e delle sue modifiche possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org

Allegato 2.1
(art. 5 cpv. 1)

Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale

Numeri delle prescrizioni del RID	Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
1.1.4.4	I veicoli stradali trasportati per ferrovia (trasporto combinato) nonché il loro contenuto devono soddisfare anche i requisiti dell'allegato 3 dell'ordinanza del 29 novembre 2002 ⁸ concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).
2.2.1.2	<p>Gli esplosivi che sono destinati all'impiego su pendii a rischio valanga e che devono essere trasportati pronti per l'uso non soggiacciono alle prescrizioni del RID se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">– il trasporto avviene direttamente dal luogo di deposito al luogo di impiego previsto;– gli esplosivi sono imballati, caricati e scaricati dai responsabili degli esplosivi;– il trasporto è accompagnato dai responsabili degli esplosivi;– il trasporto avviene nell'ambito di una corsa di servizio al di fuori dell'orario pubblicato;– oltre ai responsabili degli esplosivi, sul mezzo di trasporto (treno, impianto a fune) è presente solo il personale necessario per l'esecuzione del trasporto stesso;– i responsabili degli esplosivi dispongono del permesso necessario secondo gli articoli 51–60 dell'ordinanza del 27 novembre 2000⁹ sugli esplosivi.
4.1.4.1 P200 (9)	I recipienti destinati alle immersioni sottomarine che contengono gas dei codici di classificazione 1A e 1O devono essere sottoposti a un esame visivo ogni due anni e mezzo e a un controllo periodico completo ogni cinque anni.
5.3.1.5	<p>Al posto delle placche, su entrambe le fiancate dei carri usati per il trasporto di merci pericolose possono essere apposti stabilmente pannelli ribaltabili color arancio che soddisfino i requisiti RID: 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5.</p> <p>Entrambe le fiancate dei carri che trasportano colli contenenti sostanze o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) devono essere munite delle apposite placche.</p> <p>Entrambe le fiancate dei carri che trasportano sostanze radioattive della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esonerati) devono essere munite delle apposite placche.</p>

⁸ RS 741.621

⁹ RS 941.411

Numeri delle prescrizioni del RID	Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
5.4.1.1.1	<p>Per designare la merce nel documento di trasporto si può procedere come segue:</p> <p>Ad eccezione delle sostanze e degli oggetti della classe 7, è ammessa una rubrica collettiva a condizione che al documento di trasporto sia allegata una lista (p. es. una bolla di consegna o un «titolo per il trasporto stradale») contenente le indicazioni prescritte in 5.4.1.1.1 RID. La rubrica collettiva deve essere completata dall'abbreviazione «RSD» e dal rinvio «cfr. lista allegata» (p. es. «sostanze chimiche RSD, cfr. lista allegata»).</p>
6	<p>Non è necessario riportare una croce nel documento di trasporto.</p> <p><i>Misure transitorie</i></p> <p>I container-cisterna cubici (precedentemente denominati «contenitori-cisterna») ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del numero 1.2.8.5 dell'appendice X, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni del RID: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 e 6.5.5.1 (eccezione fatta per 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6).</p>
6.8.2.4.3	<p>Container-cisterna di cantiere:</p> <p>I container-cisterna di cantiere possono essere impiegati per il trasporto di carburante diesel (n. ONU 1202) se conformi alle prescrizioni del numero 6.14 dell'allegato 1 SDR relative alla costruzione e ai controlli.</p> <p>La sezione 7.5.7 RID si applica per analogia.</p>
7.6	<p>I dispositivi per il recupero dei gas durante le operazioni di riempimento e svuotamento di cisterne, carri-batteria e CGEM (cfr. 4.3.2.3.3 RID) sono considerati equipaggiamenti di servizio delle cisterne. La tenuta al vapore di questi dispositivi deve essere verificata dall'organismo di valutazione della conformità in occasione del controllo e prova iniziali, dei controlli periodici e dei controlli dell'equipaggiamento della cisterna.</p>
7.6	<p>Ai sensi di questo capitolo Rail Express è considerato un collo espresso.</p>

Allegato 2.2
(art. 5 cpv. 1)

Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale

In aggiunta alle deroghe elencate nell'allegato 2.1, al trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale si applicano le seguenti deroghe:

Numeri delle prescrizioni del RID	Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale
1.10.3	Le prescrizioni relative al piano di sicurezza non sono applicabili.
3.3	La prescrizione speciale 640 non è applicabile al trasporto tramite impianti di trasporto a fune corrispondente al n. ONU 1202.
3.4.13 a)	Le prescrizioni non sono applicabili.
5.2.1.8	Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di colli contenenti sostanze pericolose per l'ambiente secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili.
5.3.1.3	Cabine e seggiole di impianti di trasporto a fune non soggiacciono alle prescrizioni riguardanti la caratterizzazione.
5.3.1.4	Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di contenitori, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, CGEM, container-cisterna e cisterne mobili con il contrassegno delle sostanze pericolose per l'ambiente secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili.
5.3.1.5	
5.3.1.6	
5.3.2	
5.3.3	
5.3.4	
5.3.5	Le prescrizioni non sono applicabili.
6.8.2	Le cisterne devono soddisfare le prescrizioni del RID o le prescrizioni dell'ADR.
7.5.3	Le prescrizioni non sono applicabili.

Allegato 3
(art. 12)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996¹⁰ concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 novembre 2009¹¹ sul trasporto di merci

Art. 1 Trasporto di merci pericolose

Le imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione di cui all'articolo 1 capoverso 1 LTM possono limitare il carico e lo scarico di merci pericolose a stazioni e luoghi di carico determinati.

2. Ordinanza del 21 dicembre 2006¹² sugli impianti a fune

Art. 49 Trasporto di merci pericolose

Per il trasporto di merci pericolose si applicano le disposizioni:

- a. dell'ordinanza del 31 ottobre 2012¹³ sui mezzi di contenimento per merci pericolose; e
- b. dell'ordinanza del 31 ottobre 2012¹⁴ concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.

¹⁰ RU 1996 3436, 2008 5747 5995

¹¹ RS 742.411

¹² RS 743.011

¹³ RS 930.111.4

¹⁴ RS 742.412

3. Ordinanza dell'8 novembre 1978¹⁵ sulla navigazione interna

Art. 75 Trasporto di merci che possono inquinare le acque

¹ Il trasporto di merci che possono inquinare le acque è vietato. Sono considerate merci che possono inquinare le acque:

- a. le merci pericolose secondo il RID¹⁶; oppure
- b. le sostanze che provocano modifiche nocive alle proprietà fisiche o chimiche dell'acqua o che possono danneggiare gli organismi viventi che vi si trovano, in particolare i combustibili e i carburanti liquidi come pure i prodotti chimici liquidi, solidi e gassosi.

² Da questo divieto sono esclusi i seguenti trasporti:

- a. battelli: trasporto di quantità limitate secondo il capitolo 7.6 RID in locali non accessibili ai passeggeri oppure come bagaglio a mano o bagaglio registrato secondo il capitolo 7.7 RID;
- b. chiatte da traghetto: trasporto di veicoli a motore e relativi rimorchi o di altri mezzi di trasporto conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza del 29 novembre 2002¹⁷ concernente il trasporto di merci pericolose su strada, sulle tratte:
 1. Horgen–Meilen,
 2. Beckenried–Gersau.

³ Alle imprese di navigazione che trasportano merci che possono inquinare le acque si applicano per analogia i capitoli 1.3 e 1.4 RID.

⁴ Per il trasporto su chiatte da traghetto di merci che possono inquinare le acque occorre attenersi alla parte 4 RID relativa all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne.

¹⁵ RS 747.201.1

¹⁶ Il RID (appendice C alla Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Estratti dell'allegato e delle sue modifiche possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org

¹⁷ RS 741.621